

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 18-12960

Artt. 11 e 14 della legge regionale 16 marzo 1998 n. 10 - approvazione del Piano di attività e di spesa dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di approvare l'allegato A), intitolato "Piano di attività e di spesa dell'Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari per l'anno 2010", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che la quota di finanziamento regionale per le attività dell'Agenzia, quali delineate nella proposta di Piano di attività e di spesa per l'anno 2010, risulta quantificabile in euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), derivanti dalla somma degli importi di euro 2.300.000,00 (duemilione/00) per spese generali di gestione ed euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) per schede progetti, cui vanno peraltro detratti euro 300.000,00 (trecentomila/00) a fronte dell'applicazione di un presunto avanzo di pari importo;
- di dare atto che alla copertura della quota di euro 1.000.000,00 (un milione/00) prevista per l'anno 2010, relativa alla realizzazione del Programma SIRse, si farà fronte con la riprogrammazione delle economie derivanti dall'Accordo di Programma Quadro "Programmi regionali in materia di salute pubblica", la cui copertura finanziaria è assicurata con le disponibilità di cui alle Determinazioni Dirigenziali della Direzione Innovazione, Ricerca e università n° 250 del 29.12.2008 e n° 195 del 6.11.2009;
- di dare altresì atto che alla copertura degli oneri connessi alla quota di finanziamento regionale sopra specificata si farà fronte successivamente, utilizzando le risorse esistenti sul cap. 169424R di cui all'all. A ("Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010") al d.d.l.r. n. 648 presentato in data 12/10/2009;
- di stabilire che la supervisione, il monitoraggio in corso d'opera, la formulazione di eventuali indicazioni sullo sviluppo delle attività, nonché la verifica degli esiti delle progettualità intraprese dall'Agenzia facciano comunque capo ai Responsabili delle strutture regionali competenti nelle materie oggetto del Piano. Gli stessi Responsabili di settore, anche ai fini delle relazioni semestrali previste dall'articolo 12, comma 1 della l.r. n. 10/1998, provvederanno alle valutazioni di congruenza dell'attività svolta in relazione allo stato di avanzamento dei progetti ed alle risorse utilizzate;
- di rinviare a successivo provvedimento l'assegnazione di ulteriori specifici incarichi all'ARESS - ex articolo 4, comma 4 della l.r. n. 10/98 - al cui pieno adempimento è riconnesso il riconoscimento, ai sensi del successivo art. 7 comma 3, lett. c) della l.r. citata, di un compenso aggiuntivo, a titolo incentivante, entro il limite massimo del venti per cento della retribuzione annua lorda del direttore.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni. In entrambi i casi il termine decorre dalla data di piena conoscenza del provvedimento da parte dell'interessato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)